



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI LECCE E TARANTO
- LECCE -

Risp. al foglio del 12/08/2020 n. 21514

Rif. prot. n. 15353 del 18/08/2020

Class 34.43.01/11

PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia
provincia@pec.provincia.brindisi.it

E pc.

REGIONE PUGLIA
Servizio Assetto del Territorio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

COMMISSIONE REGIONALE MiBACT
C/O SEGRETARIATO REGIONALE MiBACT PER LA PUGLIA
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

FUNZIONARIO ARCHEOLOGO
dott.ssa Annalisa BIFFINO
annalisa.biffino@beniculturali.it

OGGETTO

Comune: **BRINDISI**

Progetto: Impianto RFVP100 – VIA - Impianto Fotovoltaico di potenza pari a 4,25 MW

Ubicazione: Masseria Gambetta - Foglio 93, P.lle 1-185-186-187-188-179-319-324-325-326-433-306-307-308-309

Proponente: **HEPV 24 srl**

Autorità competente: Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed Ecologia

Procedimento di VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - art. 23 del D. Lgs. 152/2006

Valutazioni di competenza

In riscontro alla nota indicata a margine con cui codesto Servizio provinciale ha richiesto agli enti in indirizzo, di esprimere il proprio parere in relazione alla Procedura di VIA in oggetto;

- visto l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana, che recita: *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”*;

- vista la Parte III - *Beni paesaggistici* del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

- considerato che, ai sensi dell'art. 135 e dell'art. 143 del soprarichiamato Codice, nella Regione Puglia dal 2015 vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”, nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14;

- considerato che, come previsto dal co. 9 del suddetto art. 143 *“a far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici”*;

- considerato che l'art. 89 - *Strumenti di controllo preventivo*, co. 1 delle NTA del PPTR prevede che *“Ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle presenti norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela sopra descritti, sono disciplinati i seguenti strumenti:*

a) [...]

b) L'accertamento di compatibilità paesaggistica, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi:

b.1) che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co. 3.1;

b.2) che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate”;



- visto inoltre l'art. 83, co. 6 delle NTA del PPTR della Regione Puglia;
- visto in particolare l'elaborato 4.4.1 *Linee guida energie rinnovabili* del PPTR della Regione Puglia;
- visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- viste le norme regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;
- vista la Delibera del Consiglio Provinciale n.34 del 15/10/2019;
- vista la nota prot. 7309 del 09/04/2020 con la quale la Scrivente ha richiesto documentazione integrativa;
- esaminati gli elaborati progettuali in formato digitale reperibili all'indirizzo web indicato da codesta amministrazione;
- atteso che il progetto in oggetto prevede la realizzazione, all'interno di lotti seminativi pianeggianti tipizzati come zona agricola, di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 5000 kW, (per una superficie complessiva di intervento pari a ca. 9,80 ha), suddiviso in due sottocampi separati dalla S.P.37;
- considerato che il suddetto impianto è costituito da n. 12516 moduli, raggruppati in stringhe e poggiati su strutture metalliche ad inseguitori solari mono-assiali, che raggiungono l'altezza massima di mt 2,143 e comprende la realizzazione di 4 cabine elettriche, del collegamento alla Cabina primaria "Casignano CP" tramite cavo MT interrato, lungo circa km 2,360 e posto all'interno di un cavidotto delle dimensioni di ca.80x40 cm; elettrodotti aerei; viabilità interna al campo in rilevato, avente larghezza indicativa che va dai 3 ai 6 metri circa; recinzioni perimetrali a maglia metallica montati su pali poggiati su plinti in cemento di rinforzo, di altezza pari a 2 metri, con la relativa segnaletica verticale; la realizzazione di cancelli metallici scorrevoli in grigliato di larghezza pari a 6 mt e altezza pari a 1,80 mt; palificata perimetrale di illuminazione;
- preso atto che il progetto prevede la realizzazione di misure di mitigazione (realizzazione di siepe perimetrale con specie vegetale autoctona di altezza pari a circa 2 metri; realizzazione di aperture nella recinzione almeno ogni 20 metri per il passaggio della piccola fauna, realizzazione di strisce di impollinazione, di stalli per uccelli, di sassaie per anfibi e rettili, di pozze naturalistiche, di anrie);
- preso atto dell'ulteriore misura compensativa prevista, costituita dalla prevista realizzazione di un'area di imboscamento composta da piante arboree e arbustive autoctone perenni prevista nel comune di San Pancrazio Salentino (BR), a nord-est del centro abitato, di estensione pari a ettari 2,50.

con la presente si rendono le proprie valutazioni in merito agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

a. Beni Archeologici

Nell'area direttamente interessata dall'impianto di progetto e nelle sue immediate adiacenze, considerando una fascia di 200 m, come già evidenziato nella precedente nota prot. n. 7309 del 09.04.2020, non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli art. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere, né Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente o segnalazioni archeologiche riportate in altri strumenti di pianificazione vigenti.

L'impianto, tuttavia, si colloca in un contesto territoriale esteso ad sud-ovest di Brindisi, tra la città e il comune di Mesagne, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, caratterizzato da un particolare sviluppo in età romana grazie anche alle caratteristiche geologiche del territorio e all'articolazione del reticolo idrografico, nonché grazie alla presenza della Via Appia, intorno alla quale si articolano numerosi insediamenti e aree di necropoli ben documentate. Tra i siti noti si segnalano, a ca. 800 m a SO dell'impianto, le tracce di suddivisioni agrarie pertinenti alla centuriazione documentate presso masseria Argiano, associate ad una significativa concentrazione di frammenti ceramici che copre un arco cronologico dall'età repubblicana all'età imperiale; inoltre a ca. 1,200 km a ASE dell'impianto, è localizzata la villa presso la masseria Buffi, sottoposta a vincolo diretto con D.M. 04.06.2000.

Come si specifica più avanti in merito alla valutazione degli impatti, la *Relazione archeologica* (elaborato RS_04_05) presente tra le integrazioni progettuali ha censito diverse aree di frammenti fittili prevalentemente inquadrabili in età romana a breve distanza dall'impianto e dalle opere di progetto, che documentano l'intensa frequentazione antropica del comprensorio in esame in epoca antica.

b. Beni Paesaggistici

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza rileva che il sito interessato dall'impianto di progetto non coinvolge direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati architettonicamente a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004. A sud-ovest dell'impianto, tuttavia, è localizzato il corso d'acqua denominato "Canale Reale", tutelato ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e censito come



Bene paesaggistico (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti idrologiche*. A conoscenza della Scrivente, non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

I lotti di progetto, ubicati a nordovest del centro urbano di Brindisi, di forma regolare e, allo stato attuale, liberi da vegetazione ad alto fusto, sono costituiti da appezzamenti serviti da diversi tracciati interpoderali affiancati per alcuni tratti da alberature di modeste dimensioni. Gli stessi lotti risultavano fino a pochi anni fa, come attestano le ortofoto disponibili on line e la stessa base ortofoto utilizzata per l'*Inquadramento Territoriale Cartografico* (cfr. *RFVP 100*), erano per buona parte ricoperti da uliveti/frutteti. I suddetti lotti confinano con altri lotti agricoli liberi e/o con lotti occupati da uliveti, mentre, nel raggio di 2 km dal perimetro si rileva la presenza di altri impianti fotovoltaici di dimensioni consistenti, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola. Quanto affermato è supportato dall'analisi riportata nell'elaborato *Verifica impatti cumulativi. Raggio 2.000 m*, al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente. Dalla *Relazione sugli impatti cumulativi*, inoltre, si apprende che i criteri di valutazione parziale degli impatti cumulativi risultano essere "sfavorevoli".

I lotti descritti ricadono all'interno di una vasta porzione territoriale dell'agro brindisino, ubicata nel comprensorio sito tra Brindisi, Mesagne e San Vito dei Normanni, ad una distanza da questi ultimi due abitati pari a circa 6 km. La suddetta area, che ricade nell'ambito paesaggistico della "Campagna brindisina", è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale caratterizzato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che colturale. Tuttavia nell'area sopra descritta si rileva la presenza elementi detrattori, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua e la presenza di altri impianti fotovoltaici di notevoli dimensioni, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.

Il contesto paesaggistico di riferimento, il bassopiano irriguo della Piana brindisina, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadriati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpoderali di cui alcuni in terra battuta, con presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti (come attestato dalla *Carta sull'uso del suolo*), tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario. L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali sono si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

Il contesto paesaggistico più strettamente interferente con i lotti oggetto di intervento è identificato come la porzione di territorio delimitata da: a nord la strada provinciale 37 bis; a sud-est il Canale Reale, a sud il confine comunale con Mesagne; ad ovest i tracciati interpoderali che attraversano Masseria Mazzetta.

In particolare la porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Diverse masserie sono individuate dal PPTR come *Ulteriore Contesto Paesaggistico* nella *Struttura Antropica e storico-culturale* quale *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto*, tra le quali si segnalano: Masseria Chiusura Grande e Masseria Cantalupi e Masseria Boessa a nord, Masseria Mazzetta a ovest; Masseria Argiano a sud-ovest, Masseria Buffi a sud-est, quest'ultima sottoposta al provvedimento di tutela diretto sopra riportato.

Per quanto attiene le componenti idrologiche che caratterizzano il comparto territoriale, si segnala nella zona di intervento, immediatamente a sud-ovest dei lotti interessati dall'impianto, la presenza del già citato Canale Reale, un corso d'acqua a naturalità diffusa che ha svolto anche il ruolo di attrattore dell'insediamento, tutelato ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e censito tra le *Componenti idrologiche* del PPTR vigente. La presenza di tali bene comporta inoltre la presenza lungo il suo corso di *Formazione arbustive in via di evoluzione*, anch'esse individuate come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali* del PPTR.

Particolare rilievo assume nel contesto territoriale il Canale Reale, che corre ad ovest lungo il sito di progetto a distanza di circa 100 metri dallo stesso, un corso d'acqua di valore geologico, paesaggistico e storico riconosciuto, che ha svolto anche il ruolo di attrattore dell'insediamento, che scorre nella piana brindisina per 50 km, sorgendo a Villa Castelli e sfociando nell'area protetta di Torre Guaceto. La rilevanza del Canale Reale dal punto di vista ambientale e paesaggistico è attestata dalle numerose iniziative in corso sulla riqualificazione e valorizzazione del corso d'acqua; con DGR n. 2322 del 28 dicembre 2018 la Regione Puglia ha formalizzato l'adesione alla "carta nazionale dei contratti di fiume" tra cui rientra il Canale Reale, cui hanno aderito numerosi soggetti pubblici e non del territorio, individuando tra gli obiettivi "*riqualificazione ecologica e paesaggistica, ovvero la conservazione degli habitat esistenti e la creazione di nuovi habitat, la sistemazione paesaggistica dell'ambiente fluviale nelle sue diverse espressioni, la riqualificazione delle connessioni e*



relazioni con i contesti urbani". Proprio lungo il corso del Canale Reale, le caratteristiche geologiche del territorio hanno determinato lo sviluppo di forme insediative rupestri lungo i costoni della roccia scavati dall'erosione fluviale" documentate.

Si rileva inoltre la presenza ad ovest del sito di intervento di aree perimetrate come *Boschi*, con le relative aree di rispetto, individuate dal PPTR come BP tra le *Componenti botanico-vegetazionali*.

Nell'ambito paesaggistico descritto elementi detrattori del paesaggio sono costituiti dall'occupazione antropica dei corsi d'acqua e delle aree contermini, che riduce la naturalità delle aree fluviali e contribuisce alla frammentazione degli ecosistemi, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica; l'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricola Utile (SAU). (da Ambito 9, "La Campagna Brindisina" del PPTR).

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI

a) Beni archeologici

L'intervento in valutazione si inserisce in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibile a diverse epoche storiche, ma con una prevalenza di testimonianze inquadrabili in età romana.

L'elaborato RS_04_05 (*Relazione archeologica*) presente tra le integrazioni progettuali è stato redatto sulla base degli esiti dell'analisi bibliografica e dell'analisi delle fotoaeree, ma non sulla ricognizione dei terreni interessati; tuttavia consente una definizione di massima dei potenziali impatti negativi sul patrimonio archeologico in quanto localizza in modo puntuale rispetto alle opere in progetto, nonché ai terreni interessati dall'intervento di rimboschimento, i rinvenimenti e i siti già noti. Tra questi ultimi si devono evidenziare le diverse concentrazioni di frammenti fittili localizzate presso masseria Baroni, relative ad un villaggio rurale di età romana (siti nn. 1-12), alcune delle quali (siti n. 8-9) adiacenti al tracciato del cavidotto. Si rileva, inoltre, che tra i siti noti non è stata inserita l'area di masseria Argiano, posta ca. 800 m a SO dell'impianto, che conserva treccie della centuriazione di età romana ed è indicativa di un intenso sfruttamento agricolo in età antica del territorio in cui si inserisce l'impianto.

In ragione dei siti e delle evidenze archeologiche sopra citate la *Relazione archeologica* definisce un grado di **rischio basso** per l'impianto fotovoltaico e per il tratto iniziale e finale del cavidotto, un grado di **rischio medio** per il tratto del cavidotto in località Baroni e per l'area del rimboschimento (cfr. *Carta del rischio archeologico*, All. 2a e All. 2b alla *Relazione archeologica*).

In assenza di una puntuale ricognizione dei terreni, tuttavia, valutata la densità di siti noti nel comprensorio, la presenza di tracce di centuriazione in località masseria Argiano, la prossimità del sito dell'impianto al canale Reale, che ha costituito nel tempo un fattore attrattivo per l'insediamento umano, **si ritiene di non poter escludere potenziali impatti negativi diretti** su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo, in particolare per la realizzazione del campo fotovoltaico e del tratto del cavidotto a rischio medio.

b) Beni paesaggistici

Le valutazioni di questa Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici sono rese per quanto di competenza relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana; Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; PPTR della Regione Puglia; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; norme regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

In ragione del contesto paesaggistico, si ritiene che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km (cfr. elaborati relativi alla *Verifica degli Impatti Cumulativi*) e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo.

La realizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame comporterebbe infatti un significativo consumo di suolo a discapito delle aree agricole, in quanto la progettazione implica la trasformazione, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio. Inoltre l'impianto di progetto, sommandosi agli altri ubicati nel raggio di 2 km, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione.

L'eventuale temporaneo stato di inutilizzo del suolo a scopi agricoli non nega tale assunto, in quanto non implica lo sminuirsi dei valori paesaggistici intrinseci allo stesso, che ne hanno connotato i caratteri nel corso dei secoli contribuendo a



determinare i caratteri culturali di un territorio e a consolidare le visuali paesaggistiche del contesto territoriale in cui lo stesso è inserito. Di contro il previsto inserimento dell'impianto fotovoltaico, di dimensioni consistenti anche rispetto agli altri impianti già in esercizio nel contesto territoriale, contribuirebbe ad alterare i caratteri morfologici, costitutivi ed identificativi del suolo oggetto di intervento e del contesto territoriale in cui lo stesso è inserito.

Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale pari a 30-32 anni, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione di ogni singolo componente, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia dei luoghi, i caratteri strutturanti del territorio agricolo e lo stato del terreno sottostante ai pannelli (cfr. *Relazione di dismissione impianto a fine vita*).

Relativamente alla visibilità dell'impianto, l'elaborato denominato *Studio di impatto visivo impianto fotovoltaico. Carta della visibilità* denuncia la parziale visibilità dell'impianto da Masseria Mazzetta, da Masseria Incantalupi, da Masseria Boessa e da Masseria Argiano, dalle quali l'impianto risulta schermato solo in virtù delle importanti opere di mitigazione progettate, che coprono visivamente l'impianto. Tuttavia non si ritiene sufficientemente indagata la visibilità dello stesso da Canale Reale, tutelato dall'art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, il cui percorso corre parallelo al lotto di progetto lungo il lato ovest.

Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto e *Masserie* e tra impianto *Canale Reale* e contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'immobile tutelato e delle relative aree di rispetto e dell'area tutelata. In particolare l'impianto in questione per caratteristiche geometriche e ubicazione (stretta adiacenza al Canale Reale) determinerebbe un'alterazione delle visuali panoramiche da e verso tale bene paesaggistico, configurandosi quale elemento estraneo e incongruo rispetto allo stesso e al paesaggio circostante, nonché detrattore rispetto a politiche di valorizzazione del bene stesso promosse dalla Regione e dagli Enti Locali interessati.

Si rileva inoltre che l'impianto di progetto si sviluppa ai due lati della Strada Provinciale n. 37, dalla quale le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della globalità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione plano altimetrica e per materiali costitutivi. Le importanti mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. In proposito si rileva che la considerevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.

Pertanto si ritiene che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio. Particolare importanza assume il fatto che gli impatti cumulativi descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti.

Tra le opere di compensazione proposte, inoltre, si rileva che l'area di imboscimento progettata, costituisca un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la texture agricola, interrompendola e trasformandola. La realizzazione del bosco appare infatti come una misura che comporta l'inserimento di un ulteriore elemento, tra l'altro di dimensioni considerevoli, sovrapposto in maniera apodittica al territorio, caratterizzato di contro, come descritto in premessa, da ampie visuali libere che si aprono sul paesaggio agrario.

Relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione, per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio, per le motivazioni sopra descritte.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, con particolare riferimento alle strutture previste in prossimità della stazione elettrica esistente, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni in c.a., pavimentazioni in asfalto, recinzioni di tipo industriale).

L'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti, garantendo livelli elevati di piantumazione e di permeabilità dei suoli ed assicurando la salvaguardia delle visuali.

Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale. Di contro risulta necessario tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.



Si evidenzia infine che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"*.

3. VALUTAZIONI DI COMPETENZA

Questa Soprintendenza, sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, ***esprime valutazione non favorevole*** alla realizzazione del previsto intervento.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di competenza di codesta Amministrazione e della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Marzia ANGELINI

D'ORDINE
del Soprintendente
Arch. Maria PICCARRETA
l'arch. Marzia ANGELINI



Il Funzionario Archeologo
dott.ssa Annalisa BIFFINO

